



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Settore II Servizio II

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2018-2020
CIG: 73128388D1

PROGETTO ART 23 COMMA D.LGS 50/2016

1- RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Il totale dei premi corrisposti dall'Amministrazione per le polizze assicurative in essere è pari a circa € 350.000,00 (ammontare dell'importo del premio imponibile annuo), come meglio specificato nella sottostante tabella :

<i>Tipologia</i>	<i>COSTO</i>	<i>SCADENZA</i>
<i>RCT/RCO</i>	244.991,40	
	+	31/01/2018
<i>franchigia</i>	50.000,00	
<i>Infortuni Amministratori.</i>	6.785,36	31/01/2018
<i>Incendio</i>	14.820,85	31/01/2018
<i>Furti e Rapina</i>	4.826,17	31/01/2018
<i>Autoveicoli</i>	21.780,50	31/12/2017
<i>Volontari Protezione Civile</i>	2.107,31	31/01/2018
<i>Centro Diurno infortuni</i>	1.030,24	Marzo 2018
<i>Centro Diurno incendio e furto</i>	1.597,96	Marzo 2018
<i>Totale</i>	€ 347.012,79	

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Albano Laziale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

a) Analisi dei rischi in capo al Comune di Albano Laziale. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento.

b) Formulazione, entro il termine di 45 giorni dalla data di decorrenza dell'appalto, di uno specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi mediante:

1. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
 2. studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
 3. nuove proposte del mercato assicurativo.
- c)** Costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge.
- d)** proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune.
- e)** Proposte di eventuali disdette o la modifiche di polizze con preventiva comunicazione al Comune con congruo anticipo.
- f)** Assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte.
- g)** Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data d'inizio dell'incarico, consistente in:
- segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
 - pagamento dei premi assicurativi
- h)** Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:
- assistenza tecnica per apertura, gestione e successiva liquidazione dei sinistri;
 - report trimestrali sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte;
 - dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.
 - in caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia.
 - La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.
- i)** Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

La durata del servizio è prevista in tre anni dalla stipula del contratto.

2-Indicazioni per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale. Inoltre il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unica di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

3- CALCOLO DELLA SPESA

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Albano Laziale ma viene remunerata per il tramite della Compagnia di Assicurazioni con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c..

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola da inserire nelle bozze di capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi .

Il broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

L'aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore, calcolati nell'ambito della media dichiarata in sede di offerta.

Il valore complessivo del servizio per un triennio è stato stimato in euro 105.000,00 al netto delle imposte.

Il suddetto importo è stato ottenuto applicando ai premi imponibili relativi all'annualità in corso una provvigione del 10% e moltiplicando l'importo così ottenuto per tre, in considerazione della durata dell'appalto. La stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo del contratto quali ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura applicabile, l'importo dovuto all'ANAC.

Gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art.26 D.lgs 81/2008 sono pari a zero in quanto il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale .

4- PROSPETTO ECONOMICO

Il valore presunto del servizio per un triennio è stato stimato in euro 105.000,00 al netto delle imposte, determinato applicando ai premi imponibili relativi all'annualità in corso una provvigione del 10% e moltiplicando l'importo così ottenuto per tre, in considerazione della durata dell'appalto.

Il quadro economico di tale servizio risulta quindi il seguente :

Importo stimato dell'appalto	€ 105.000,00
Oneri per la sicurezza	00,00
Iva al 22%	€ 23.100,00
Incentivo pari all'2% ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16	€ 2.100,00
(Di cui 1/1000 spese CUC € 105.00)	
Spese ANAC	€ 30,00
TOTALE	€ 130.230,00

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e aggiudicato ai sensi dell'art. 95 c. 3 del D.Lgs n.50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5 – CAPITOLATO D'ONERI

1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Albano Laziale, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

Il broker, aggiudicatario del servizio, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di assistenza, collaborazione, gestione del programma assicurativo globale del Comune.

In via principale e non esaustiva, si elencano di seguito le attività che il broker dovrà svolgere:

- a) Analisi dei rischi** in capo al Comune di Albano Laziale. Sarà compito del broker l'individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall'analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all'espletamento delle attività istituzionali ed all'assetto normativo di riferimento.
- b) Formulazione**, entro il termine di 45 giorni dalla data di decorrenza dell'appalto, di uno specifico programma assicurativo, aderente alle esigenze dell'Amministrazione, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla riduzione dei costi mediante:
 1. analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti ed individuazione degli eventuali rischi scoperti;
 2. studio delle innovazioni legislative e delle evoluzioni giurisprudenziali;
 3. nuove proposte del mercato assicurativo.
- c) Costante monitoraggio** del programma assicurativo dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, ferma restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge. Allo scopo di garantire un efficace monitoraggio è richiesto al broker di:
 1. predisporre, entro il mese di gennaio di ogni anno una specifica relazione riferita alla gestione svolta nell'anno precedente contenente:
 - l'analisi delle polizze, con il rapporto premi/sinistri per ciascuna polizza;
 - la verifica del programma assicurativo e un parere circa la congruità e l'efficacia delle coperture assicurative in essere.
 2. proporre progetti assicurativi in occasione di innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo, specificando anche i tempi e le procedure per l'eventuale modifica dei contratti assicurativi in essere o a scadenza. I termini entro i quali tali progetti dovranno essere prodotti, potranno essere dettati dalle stesse norme, nelle ipotesi di innovazioni legislative o saranno da

concordare nelle ipotesi di evoluzioni giurisprudenziali e miglioramenti riscontrati sul mercato assicurativo. La predisposizione di specifici progetti assicurativi su determinate problematiche potrà derivare anche da richieste provenienti dal Comune.

Qualora nell'ambito del monitoraggio del programma assicurativo, il broker ritenga di proporre la disdetta o la modifica di alcune polizze dovrà comunicarlo al Comune con congruo anticipo allo scopo di consentire al Comune stesso di attivare tutte le procedure di gara necessarie per l'affidamento della nuova copertura assicurativa proponendo contestualmente le soluzioni più opportune.

- d)** Assistenza tecnica nella redazione dei Capitolati d'Oneri e nella predisposizione dei documenti di gara ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte.
- e)** Assistenza nella gestione dei contratti assicurativi, comprese le polizze già in corso alla data d'inizio dell'incarico, consistente in:
 - segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, di eventuali problematiche emergenti e indicazione delle possibili soluzioni;
 - controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle relative appendici;
 - segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti (almeno 60 giorni prima della scadenza);
 - pagamento dei premi assicurativi: l'Amministrazione provvederà alla liquidazione dei premi alla società di brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del broker dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti. La società provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione e ad inviare al comune gli originali delle polizze o delle appendice opportunamente quietanzate. Il paga ento effettuato al broker avrà effetto liberatorio. Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall' art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3 si applicherà al clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ.
- f)** Gestione sinistri passivi e attivi consistente in:
 - Assistenza continuativa nelle varie fasi di trattazione dei sinistri anche mediate l'utilizzo dei sistemi informatici dedicati con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
 - report sullo stato dei sinistri passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, corredato da valutazioni tecniche e da proposte distinti per ramo di polizza ;
 - dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità, l'indicazione degli interventi effettuati o degli interventi auspicabili, i costi, gli eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare nel breve e medio termine.

In caso di sinistri che si collocano per entità entro la soglia di franchigia o scoperto previsti dalle singole polizze, il broker si impegna ad esprimere e formalizzare una propria valutazione sul corretto operato della Compagnia.

La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione del presente appalto, non siano ancora stati definiti al momento dell'aggiudicazione.

- g)** Formazione ed aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Ente, sul contenuto

dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;

- h) Assistenza nella gestione tecnico-amministrativa di contratti assicurativi nei servizi svolti dal Comune per conto terzi (es. servizi distrettuali) , da terzi per conto del Comune (es. Servizio Tutela svolto da una cooperativa) e da terzi utilizzatori di beni comunali (es. società sportive)

2 – PRIMI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Il Broker aggiudicatario dovrà entro 30 gg dalla firma del contratto predisporre e proporre alla Amministrazione le procedure per l'affidamento delle polizze in scadenza , secondo le modalità e i servizi indicati nel presente capitolato d'oneri.

Per tutte le polizze in scadenza dovrà essere assicurata la predisposizione degli elaborati di gara e/o affidamento almeno 30 gg prima della scadenza .

3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal data di affidamento dell'incarico; da tale data l'aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di proroga fino ad un periodo massimo di 1 (uno) anno.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere annualmente dal contratto dandone preavviso al broker entro 60 giorni dalla data di scadenza.

L'aggiudicatario si impegna comunque a prorogare il presente contratto, se richiesto dall'Amministrazione comunale, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

In caso di scadenza naturale o anticipata del contratto, il Broker su richiesta, su richiesta dell'Ente , si impegna a fornire entro 15 gg dalla richiesta tutti i dati, le informazioni e la documentazione idonea a consentire il graduale passaggio delle competenze al Comune medesimo.

4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere ,finanziario né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, a carico del Comune di Albano Laziale in quanto lo stesso viene remunerata per il tramite della Compagnia di Assicurazioni con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker. Detto compenso non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per il Comune, ai sensi dell'art. 1758 c.c..

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

Il broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

L'aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore, calcolati nell'ambito della media dichiarata in sede di offerta.

A scadenza naturale o nei casi di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale di cui al punto 12, il Broker si impegna a non avere nulla a pretendere né dal Comune né dalle Compagnie assicuratrici.

5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dal Comune di Albano Laziale al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.

Il versamento del premio a favore del Broker si concretizza con il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere al Comune di Albano Laziale i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze con l'indicazione del conto separato di cui all'art.117 c.1 del Codice delle Assicurazioni.

Le comunicazioni avvengono con le modalità indicate dal Servizio comunale competente, compreso l'utilizzo di posta elettronica certificata con anticipazione tramite posta elettronica ordinaria.

Il pagamento così effettuata avrà valore liberatorio per il Comune di Albano Laziale ai sensi di quanto previsto dagli art.117 e 118 del Codice delle Assicurazioni. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Albano Laziale i documenti originali delle polizze, delle appendici e delle ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Compagnie Assicuratrici entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune, entro 7 giorni dall'accensione del conto/i corrente/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica certificata PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore, a tal fine, si impegna altresì a trasmettere al Comune copia dei contratti stipulati, oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del

contratto stipulato, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

L'Appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 o eventuali successive modifiche.

7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici e si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative, riservandosi l'eventualità di gestire direttamente eventuali polizze non ricomprese tra quelle attualmente in essere, che si dovessero rendere necessarie per sopravvenute esigenze.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Amministrazione comunale.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune.

L'aggiudicatario non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune.

L'aggiudicatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Nell'espletamento dell'attività, il broker agirà esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non potrà in alcun modo agire al di fuori dell'ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nel presente documento.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il Comune nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

Il Comune di Albano Laziale ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente progetto con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione, di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente documento.

Sono a carico del broker aggiudicatario:

- tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico; - i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- la polizza di assicurazione R.C. per negligenza od errori professionali prevista dal D. Lgs. 209/2005, per tutta la durata contrattuale, con massimale di almeno €2.500.000,00

Il Comune di Albano Laziale ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, imputabili a negligenze, errori ed omissioni, nei termini previsti dal D. Lgs. 209/2005.

9 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Il Comune di **Albano Laziale** si impegna ai seguenti obblighi:

1. Inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la percentuale della provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
2. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

10 - REFERENTE DEL BROKER

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio, avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Dovrà altresì essere assicurato il reperimento da parte dell'Amministrazione comunale in caso di urgenza del Referente.

11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

E' fatto divieto espresso di subappalto del servizio del contratto.

12 - CAUSE DI SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, senza alcun genere di indennità e compenso al Broker, qualora non fosse garantito il pieno rispetto di tutte le condizioni stabilite con il presente capitolato.

In tal caso, al Broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Il provvedimento di recesso dal contratto sarà regolarmente notificato al Broker secondo le vigenti disposizioni di legge e alle Compagnie Assicuratrici per quanto di competenza.

La radiazione o la cancellazione dall'Albo di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792 comporta l'immediata risoluzione del contratto.

13 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754 e 1765 c.c., nonché alla Legge 28 novembre 1984, n. 792.

14 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Velletri.

15 - AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

Si avverte che eventuali verifiche relative ai documenti di partecipazione, da cui risulti che la ditta concorrente ha dichiarato il falso, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

La ditta partecipante è vincolata fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata solo dopo l'adozione e l'avvenuta esecutività a norma di legge dell'apposito provvedimento di assegnazione del servizio con la riserva che potrà anche non avvenire per sopravvenute ragioni.

Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

16- TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996 e della vigente normativa e del quadro di riferimento elaborato dal Comune in materia, si informa che i dati forniti con la presente gara, anche quelli sensibili in quanto di carattere giudiziario, saranno oggetto del seguente trattamento su supporto cartaceo la cui titolarità spetta al Comune di: raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, al fine dello svolgimento della procedura di gara e conseguente stipulazione e gestione del contratto. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente, che se intende partecipare all'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa.

I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, oltre al personale interno dell'Amministrazione, sono i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Michela Pucci

Tel 693295319

Pec: tributi@pec.comune.albanolaziale.rm.it

Mail: patrimonio@comune.albanolaziale.rm.it